

NOTA INTRODUTTIVA

AL TESTO DI LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

La legge regionale del 20 giugno 1996 n. 12 “Legge regionale in materia di lavori pubblici” e successive modifiche si inquadra tra le azioni regionali intraprese per il rilancio degli investimenti, per il mantenimento e l'accrescimento delle infrastrutture pubbliche, per la salvaguardia dell'ambiente e per lo sviluppo del settore edile in generale, nel rispetto dei valori locali ed in sintonia con la vigente normativa nazionale e comunitaria.

La legge menzionata, espressione di potestà legislativa primaria ai sensi dell'art.2 dello Statuto speciale, recepisce sia le direttive comunitarie sia i principi desumibili dalle disposizioni della legge quadro dello Stato in materia di lavori pubblici con le necessarie integrazioni e gli opportuni adattamenti alla peculiarità dell'ordinamento della Regione ed alle specificità del mercato locale.

Tale normativa persegue molteplici obiettivi sinteticamente identificabili nei seguenti :

- dettare linee guida da seguire per assicurare il buon governo del settore dei lavori pubblici di interesse regionale, settore fondamentale per l'economia della Valle d'Aosta;
- sottolineare il ruolo di committenza della Regione per il quale la Pubblica Amministrazione necessita di essere supportata in modo adeguato, affinché possa disporre della necessaria flessibilità funzionale ed organizzativa per lo svolgimento dei compiti che le competono, fornendo risposte certe alle esigenze della collettività e creando un chiaro raccordo tra impegni finanziari e bisogni da soddisfare;
- prevedere le condizioni per gestire l'intero ciclo di realizzazione dei lavori pubblici, adottando nella prassi criteri già consolidati nell'Unione europea ed a livello nazionale ;
- dare concretezza al mercato locale e definire con certezza gli obiettivi di sviluppo socio-economico della Regione nel rispetto dei generali principi della conservazione dell'ambiente, della difesa del territorio e del patrimonio culturale;
- consentire al sistema delle imprese valdostane di intraprendere le trasformazioni volte a ricercare nuove strategie, improntate alla qualità ed all'aumento dei loro livelli di efficienza.

Il provvedimento legislativo è così articolato :

Il capo I definisce le finalità della legge e ne identifica l'ambito soggettivo ed oggettivo.

Il capo II analizza le fasi di realizzazione del lavoro pubblico, definendo l'importanza ed i contenuti delle fasi di pianificazione e programmazione nonché di esecuzione del lavoro pubblico .

Lo stesso capo precisa, inoltre, le priorità da rispettare nella redazione dei piani, privilegiando gli interventi di conservazione e salvaguardia del patrimonio esistente rispetto alle nuove realizzazioni e, tra queste ultime, i lavori pubblici autofinanziabili (in quanto non incidenti sul bilancio pubblico).

Il capo III fissa le modalità da rispettare nella redazione dei documenti progettuali che, in ogni fase del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, devono costituire il supporto informativo dei processi decisionali dell'amministrazione, soprattutto per quanto concerne la conoscenza della funzionalità desiderata, del costo ammissibile e dei tempi di esecuzione compatibili.

Nell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità si riconferma il ruolo centrale dell'Amministrazione nello sviluppo del lavoro pubblico come elemento di riferimento per la definizione degli aspetti patrimoniali e come elemento indispensabile di promozione del processo di realizzazione, del suo coordinamento e sviluppo, attraverso un'opportuna integrazione delle varie azioni secondo criteri di tempestività, legittimità ed economicità.

I livelli di approfondimento progettuale richiesti alla progettazione sono tre, ciascuno caratterizzato da un grado di dettaglio definito sulla base delle necessità della fase del processo decisionale che alimenta.

Il capo IV disciplina sia l'affidamento di incarichi per prestazioni di servizi di ingegneria ed architettura sia le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di interesse regionale.

Il capo V regola aspetti ove è assai penetrante la sfera d'inderogabilità della normativa statale per effetto delle connessioni con materie di carattere civilistico e con materie attinenti all'ordine pubblico sottratte, per principio generale, alla potestà legislativa regionale.

Il capo VI prescrive le modalità di intervento del capitale di rischio sottoscritto da privati, attraverso gli istituti della concessione di lavori pubblici e della società a partecipazione pubblica. Tale capo disciplina, inoltre, l'esecuzione da parte della Regione di lavori in economia di competenza di enti locali.

I capi VII e VIII prevedono disposizioni tecniche, disciplinano organi regionali di riferimento per i lavori pubblici regionali ed identificano iniziative atte a valorizzare la formazione professionale degli addetti per promuoverne la qualità e la specializzazione.

Il capo VIII bis riguarda i lavori concernenti i Beni culturali ed ha il fine di garantirne la conservazione e la protezione in considerazione delle loro caratteristiche oggettive

I capi IX e X, recano le disposizioni finanziarie, transitorie e finali che concludono il testo normativo e lo completano nei suoi aspetti economici e giuridico-formali.

Il testo coordinato della legge regionale 20 giugno 1996 n. 12 recante: "Legge regionale in materia di lavori pubblici (aggiornato dalla legge regionale 6 settembre 2005 n. 19)" è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 36 del 6 settembre 2005.

Pagina a cura del Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale
Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche
Regione Autonoma Valle d'Aosta.